### **QUESTIONI APERTE**

## *Tempus commissi delicti* e successione di leggi modificative nei reati necessariamente abituali

#### La decisione

Maltrattamenti in famiglia - Reati necessariamente abituali - Successione di leggi modificative - *Tempus commissi delicti* 

(Artt. 2 e 572 c.p.)

In caso di modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un reato necessariamente abituale, la normativa successiva sfavorevole trova applicazione all'intero fatto solo qualora il reo – dopo la sua entrata in vigore – ponga in essere un segmento di condotta sufficiente, di per sé, ad integrare l'abitualità del reato.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 24 gennaio 2023 (dep. 28 giugno 2023), n. 28218 – DI STEFANO, *Presidente* – SILVESTRI, *Estensore* 

# Tempus commissi delicti e successione di leggi modificative nei reati necessariamente abituali: brevi note a margine di Cassazione, Sez. VI, 28218/2023

La sentenza in commento torna, con profili di novità, ad affrontare la questione «obiettivamente intricata» relativa alla determinazione del *tempus commissi delicti* nei reati necessariamente abituali ai fini della individuazione della norma applicabile in caso di successione di leggi modificative. Sul punto, la Cassazione enuncia un principio inedito: affinché la normativa più sfavorevole sopravvenuta si applichi all'intero fatto il reo – dopo la modifica – deve realizzare la "serie minima" di condotte necessaria per integrare il reato, non essendo sufficiente un singolo episodio criminoso. Tale conclusione, lungi dal mettere la parola fine al dibattito sul tema, potrebbe tuttavia alimentare ulteriori dubbi interpretativi rispetto ai quali neppure può escludersi a priori un futuro intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Tempus commissi delicti and succession of modifying laws in necessarily habitual offenses: brief notes in the margin of Supreme Court, Sec. VI, 28218/2023

The judgment under comment returns, with new profiles, to address the "objectively intricate" issue concerning the determination of the tempus commissi delicti in necessarily habitual offenses for the purpose of identifying the applicable rule in the case of a succession of amending laws. On this point, the Supreme Court enunciates a novel principle: in order for the more unfavorable superseding legislation to apply to the entire fact, the offender-after the amendment-must carry out the "minimum series" of conducts necessary to integrate the crime, a single criminal episode not being sufficient. This conclusion, far from putting an end to the debate on the issue, could nevertheless fuel further interpretative doubts with respect to which even a future clarifying intervention of the United Sections cannot be excluded.

**SOMMARIO:** 1. Premessa: fatto e ricorso. – 2. I precedenti sul *tempus commissi delicti* e la frazione di condotta rilevante nei reati necessariamente abituali. – 3. Dall'*obiter dictum* delle Sezioni Unite Pittalà alla sentenza in commento: l'individuazione del "segmento autosufficiente" come limite di applicazione delle modifiche *in peius.* – 4. Osservazioni conclusive sulla unitarietà del reato abituale.

1. Premessa: fatto e ricorso. Con sentenza n. 28218, 28 giugno 2023 (ud. 24 gennaio 2023), la sesta Sezione penale della Corte di cassazione è tornata sulla questione «obiettivamente intricata» della determinazione del tempus commissi delicti nei reati necessariamente abituali ai fini della individuazione della norma applicabile in caso di successione di leggi modificative.

Nella vicenda in esame la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna nei confronti dell'imputato cui veniva rimproverato di aver posto in essere delle condotte maltrattanti *ex* art. 572 c.p. ai danni della moglie per un lasso di tempo compreso tra il 2009 e il luglio del 2013<sup>2</sup>.

I giudici di prime e seconde cure commisuravano la pena per le condotte *de quibus* sulla base della cornice edittale vigente dopo la modifica peggiorativa apportata all'art. 572 c.p. dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172³. Pertanto, all'imputato veniva applicata la normativa esistente al momento della cessazione delle condotte (2013) e non quella in vigore nel periodo di prima consumazione del delitto (2009) e nei successivi tre anni.

Contro la sentenza pronunciata in sede di appello l'imputato presentava ricorso per cassazione articolato in sei motivi, tra i quali il sesto inerente all'individuazione del *tempus commissi delicti* e alla successione di leggi penali.

Come noto, la nozione di tempus commissi delicti non è affatto unitaria modulandosi diversamente a seconda della funzione nonché della ratio dell'istituto cui si riferisce (cfr. DE SANTIS, Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica, Milano, 2005, 258, 216; MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2020, 103; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, 155; BELLAGAMBA, L'eclettica struttura del reato abituale nel labirintico contesto delle fattispecie di durata, in La legislazione penale online, 5 luglio 2020; ora in ID., Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa, Torino, 2023, 179). Per una ricostruzione del dibattito in ordine alla unitarietà o meno della nozione de qua, FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, Torino, 2011, 8 ss. Sulla distinzione tra «tempo del commesso reato» e «consumazione del reato» CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2021, 149; con riguardo alle nozioni di "commissione" e "consumazione", BRASCHI, La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale, Padova, 2020, 103 ss. Per un esame delle diverse declinazioni del tempus commissi delicti, BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato, Torino, 2019, 109 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si segnala come il giudice di prime cure avesse in precedenza assolto l'imputato per il reato di lesioni personali volontarie riconducendo l'episodio criminoso nel fatto di maltrattamenti.

<sup>&</sup>lt;sup>§</sup> La pena originariamente prevista per il reato di maltrattamenti *ex* art. 572 c.p. (fino a 5 anni di reclusione) è stata oggetto di diverse modifiche legislative. Un primo aumento (tra due e 6 anni di reclusione) si è avuto a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori avvenuta con la L. 1° ottobre 2012, n. 172. Successivamente, con la L. 19 luglio 2019, n. 69 è stata oggetto di un ulteriore inasprimento (da tre a 7 anni di reclusione).

Nello specifico, la difesa segnalava il mancato esame da parte della Corte della questione relativa alla applicazione della norma sfavorevole sopravvenuta alle sole condotte realizzate dopo la sua entrata in vigore o anche a quelle antecedenti.

Ci si lamentava, altresì, del fatto che la Corte non avesse chiarito se il reato dovesse essere considerato unitariamente o invece diviso in due segmenti autonomi, ciascuno dei quali disciplinato dalla normativa in vigore al momento dei fatti. Peraltro, il ricorrente evidenziava come una parte della condotta fosse stata commessa dopo la modifica peggiorativa summenzionata.

2. I precedenti sul tempus commissi delicti e la frazione di condotta rilevante nei reati necessariamente abituali. La Corte di cassazione, ritenendo fondato solo il sesto motivo, ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza. Dapprima, i giudici di legittimità inquadrano la questione rilevando come il reato necessariamente abituale (proprio)<sup>4</sup> si perfezioni laddove risulti posto in essere «quell'atto che, unendosi ai precedenti, sia in grado di superare una determinata soglia di intensità di disvalore di azione e di evento, integrando quel minimum essenziale ai fini della realizzazione dell'offesa all'interesse giuridicamente protetto»<sup>5</sup>: è rispetto a questo atto, pertanto, che si individua il tempus commissi delicti.

Ove, invece, il reato si protragga nel tempo, nonostante si sia già realizzato «il minimo rilevante livello di offesa dell'interesse tutelato», esso si consuma definitivamente in un momento successivo «quando cioè gli atti integrativi della condotta sono terminati»: a fronte di tale possibilità, il punto è quello di individuare la disciplina applicabile potendo intervenire, nel tempo in cui l'agente pone in essere la condotta, una legge introduttiva di un nuovo reato, una legge abrogatrice o ancora una legge meramente modificativa.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Milano, 1952, vol. II, 206 parla per la prima volta di reato abituale "proprio", in contrapposizione a quello "improprio"; LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933 usa l'espressione reato abituale "della seconda specie"; alcuni Autori parlano di reati abituali del primo e del secondo tipo; altri ancora distinguono tra forma semplice e aggravata (v. MORO, *Unità e pluralità di reati*. Padova. 1959, 219).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Così ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, vol. I, 437.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per un esame in merito a cosa accada in queste tre diverse situazioni, LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, cit., 117; PETRONE, *Reato abituale*, Padova, 1999, 60 ss.; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 348; MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., 103 e 548; DE FRANCESCO, *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione*, Torino, 2022, 154; BELLAGAMBA,

L'ultima delle ipotesi prospettata risulta, come osserva la Corte, «obiettivamente intricata» in quanto pone la questione della individuazione della frazione di condotta rilevante ai fini del *tempus commissi delicti*.

Ciò posto, la Suprema Corte procede alla ricostruzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto<sup>7</sup>.

Secondo l'orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza occorre fare riferimento al momento in cui la condotta si esaurisce<sup>8</sup> sulla base di due

L'eclettica struttura del reato abituale nel labirintico contesto delle fattispecie di durata, cit.; ora in ID., Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa, cit., 176.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, Torino, 2020, 20 s. dà atto del dibattito evidenziando come permangano dubbi, laddove la condotta non si esaurisca in un solo istante, su quale frazione della stessa radichi il tempus commissi delicti. Ricostruiscono il dibattito sul punto, Brunelli, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 2000, 66 ss. il quale osserva come a fronte della assenza di una regolamentazione normativa ad hoc per il reato abituale la dottrina tenda a trattarlo, quanto a luogo e tempo del commesso reato, come il reato permanente. L'Autore si sofferma altresì sulla estensione della disciplina della decorrenza della prescrizione ex art. 158 c.p. dettata per il reato permanente a quello abituale (di recente in tema di prescrizione RUTIGLIANO, La prescrizione dei reati abituali con particolare riferimento allo ius superveniens sfavorevole, in www.discrimen.it, 1° aprile 2022); RONCO-AMBROSETTI-MEZZETTI, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, Bologna, 2016, 371 s.; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2023, 61 ss. <sup>8</sup> Si richiamano sul punto in giurisprudenza, *ex multis*, Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 8026, Rv. 269451; in tema di maltrattamenti in famiglia Cass., Sez. VI, 14 novembre 2016, n. 52900, in Dejure; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 2979, Rv. 280590; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 24710, in Dejure, per cui «in tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte che abbiano avuto inizio prima della l. 1° ottobre 2012, n. 172, ma siano proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l'unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione»; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2021, n. 43559, in Dejure per cui «in tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte iniziate prima ma proseguite anche in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova legge penale che ha aggravato la pena, trova pacificamente applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l'unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate (Sez. 6, n. 24710 del 31/03/2021, P., Rv. 281528)»; Cass., Sez. VI, 5 maggio 2023, n. 21998, in *Dejure*. Con riguardo alla introduzione della circostanza aggravante speciale della violenza assistita per i maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572, co. 2 c.p. in luogo della aggravante comune con impatto sanzionatorio meno gravoso, Cass., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832, in *Dejure*, per cui «in tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma 2, c.p., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.». In dottrina FORNASARI, voce Reato abituale, in Enc. giur., 1991, vol. XXVI, 7; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., 348; Mantovani, Diritto penale, Parte generale, cit., 103 e 498; DE

argomenti: da un lato, il carattere unitario e inscindibile del reato abituale<sup>9</sup> e, dall'altro, la considerazione secondo cui, rispetto ad un reato unitario, la legge sopravvenuta più severa è "la legge del tempo" non venendo quindi in rilievo una questione di successione di leggi penali e il rischio di violazione del principio di irretroattività. Di conseguenza, la disposizione applicabile sarebbe quella vigente al momento della consumazione e «la materia sarebbe esterna rispetto alla disciplina dell'art. 2 c.p.». A sostegno di questa tesi la dottrina aggiunge che nei reati di durata chi sta ponendo in essere la condotta è nella condizione di interromperla a fronte dell'intervento della legge più sfavorevole<sup>10</sup>. Pertanto,

\_

Vero, Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2020, 408; CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, cit., 150; DE FRANCESCO, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, cit., 158-159, il quale precisa che in caso di reato necessariamente abituale il fatto potrà essere punito con la legge successiva incriminatrice solo ove sia compiuto un sufficiente numero di condotte «non essendo possibile "utilizzare" a tale scopo - "sommandole" con quelle successive - le condotte anteriori le quali (al tempo in cui erano state compiute) non costituivano reato»; PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, cit., 157 s.; MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2023, 171 e 310; Pulitanò, Diritto penale, Torino 2023, 499. Di recente, Bellagamba, L'eclettica struttura del reato abituale nel labirintico contesto delle fattispecie di durata, cit.; ora in Id., Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa, cit., 180, il quale, tra i diversi argomenti a sostegno di questa posizione, richiama l'art. 5 punto 9 dello Schema di disegno di legge-delega al Governo per l'emanazione di nuovo codice penale, redatto dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Pagliaro (1992), per cui: «nei reati a condotta frazionata, permanenti o abituali, ove parte della condotta sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge più sfavorevole, questa si applica solo dopo decorsi quindici giorni dalla sua entrata in vigore» e la Relazione alla bozza di articolato nella quale si precisava che lo scopo di tale previsione era di sospenderne temporaneamente l'applicazione «per dare al soggetto la possibilità di cessare la condotta prima di sottoporlo ad un regime complessivo che investirà necessariamente anche la parte della condotta posta in essere in precedenza». L'Autore ritiene che la mancata traduzione in norma di tale proposta non ne preclude l'accoglimento in quanto «costruita attingendo a principi di carattere generale, che operano a prescindere da un loro espresso riconoscimento in una disposizione specifica». L'Autore aggiunge che le conclusioni cui si è giunti non mutano ove si tratti di reato abituale improprio anziché proprio, nonché in caso di reato eventualmente abituale.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sulla non contestabilità del carattere unitario del reato abituale, PETRONE, *Reato abituale*, cit., 31 ss. L'Autore osserva come sul piano normativo il fatto di reato sia unico e ciascuno dei più fatti materiali ammessi o necessari che lo compongono sono, rispetto alla fattispecie complessiva, «un "momento del fatto", e, legato com'è agli altri, finisce per dissolversi nel fatto complessivo». Evidenzia altresì come l'unità del reato abituale si fondi su «un dato intrinseco al fatto» e nello specifico sulla omogeneità degli episodi criminosi, il legame di «persistente frequenza» da cui sono avvinti e l'unitarietà della offesa, non condividendo la tesi di chi ha ritenuto difficile fondare l'unità del reato abituale su basi ontologiche precise (v. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., 546).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In senso contrario alcuni Autori osservano, invocando principi quali quello di inesigibilità o del *nemo tenetur se detegere*, come non sempre l'autore del reato sia veramente libero di interrompere la condotta, potendo esserci dei casi in cui l'interruzione della stessa lo esponga a conseguenze pregiudizievoli (v. MEZZETTI, *Diritto penale. Dottrina, casi e materiali*, Bologna, 2023, 87, per il quale in certe situazioni il

laddove persista nella realizzazione del fatto di reato, andrà incontro alle più gravi conseguenze sanzionatorie introdotte dal legislatore rivelandosi sordo al suo ammonimento<sup>11</sup>. I giudici di legittimità evidenziano, tuttavia, le criticità di un simile orientamento: in forza di tale indirizzo la legge sopravvenuta sarebbe applicabile altresì nel caso in cui durante la sua vigenza sia compiuto un solo atto della serie abituale anche se non penalmente rilevante (nel caso di specie, un solo atto maltrattante).

Altra parte della dottrina ritiene invece che, ai fini della individuazione del *tempus commissi delicti* nei reati abituali, debba aversi riguardo al momento in cui la condotta assume carattere di tipicità: *id est*, quando inizia l'abitualità<sup>12</sup>. Secondo questa impostazione, pertanto, la legge più sfavorevole si applica solo al nuovo "segmento di condotta"<sup>13</sup>.

La Corte ricorda come del tema della successione di leggi penali rispetto a reati caratterizzati dal protrarsi della condotta nel tempo si siano già occupate, sia

soggetto, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, non è nella posizione di poter osservare il precetto penale in virtù del principio del *nemo tenetur se detegere*).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sul punto, Pulitano, *Diritto penale*, cit., 499 per cui «la nuova norma penale, intervenuta mentre la condotta è in svolgimento, può funzionare come imperativo, e il soggetto agente è in grado di tenerne conto». L'Autore evidenzia peraltro come la possibilità di conoscere la nuova legge e di adeguarsi ad essa – presupposto necessario per una sua applicazione – è assicurata dalla normale *vacatio legis*. Di questo avviso anche Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 103; Marinucci-Dolcini-Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 171.

<sup>&</sup>quot;Identificano il momento di realizzazione del reato con quello in cui la condotta assume il carattere della tipicità, facendo coincidere il *tempus commissi delicti* nei reati abituali con il primo atto ripetitivo che segna il perfezionamento del reato e l'inizio della consumazione, MUSCO, *Coscienza dell'illecito, colpevolezza ed irretroattività*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, 795; PETRONE, *Reato abituale*, cit., 64; DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, cit., 274-275, il quale ritiene che sia più coerente con la *ratio* garantista che governa la materia «l'opinione secondo la quale, in questo caso, la nuova legge di modifica *in peius* non possa applicarsi ai fatti pregressi»; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 119-121; MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 2020, Milano, 123; PALAZZO-BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, 152; MEZZETTI, *Diritto penale. Dottrina, casi e materiali*, cit., 87, il quale evidenzia che, seppure si tenda a guardare l'ultimo atto, per assicurare una piena valorizzazione della funzione di garanzia sottesa al principio di irretroattività dovrebbe considerarsi come inizio della consumazione il primo e non l'ultimo atto «onde evitare che possa trovare applicazione una legge più sfavorevole entrata in vigore prima della cessazione della permanenza o dell'abitualità».

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In senso critico, BELLAGAMBA, L'eclettica struttura del reato abituale nel labirintico contesto delle fattispecie di durata, cit.; ora in ID., Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa, cit., 181, il quale osserva che ove ci si riferisse al primo anziché all'ultimo atto si finirebbe per trascurare «la c.d. fase post-consumativa, eventuale sì ma fisiologica con la conseguente frantumazione dell'unitarietà del reato abituale, che renderebbe quella porzione della reiterazione componente di un'autonoma figura criminosa, nonostante sia intervenuta una mera modificatio legis e non già una nuova incriminazione».

pure per "esigenze di completezza" e in un *obiter dictum*, le Sezioni Unite nell'ambito di una pronuncia relativa all'individuazione del *tempus commissi delicti* per quei reati il cui evento si verifica anche molti anni dopo rispetto a quando è stata posta in essere la condotta (cc.dd. reati ad evento differito)<sup>14</sup>. Nello specifico, secondo le Sezioni Unite la calcolabilità delle conseguenze della condotta è assicurata dal protrarsi della stessa sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale. Pertanto, in caso di reati permanenti, a trovare applicazione sarà la legge più severa in vigore al momento della cessazione della permanenza, a condizione che sotto la sua vigenza si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato. Analoghe conclusioni valgono per i reati abituali il cui *tempus commissi delicti*, ai fini della successione delle leggi penali, si identifica con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto illecito<sup>15</sup>.

3. Dall'obiter dictum delle Sezioni Unite Pittalà alla sentenza in commento: l'individuazione del "segmento autosufficiente" come limite di applicazione delle modifiche in peius. Così ricostruito lo stato dell'arte, la Corte affronta la questione assumendo come punti di riferimento da un lato la ratio di garanzia del principio di irretroattività sfavorevole che si esprime «in un'istanza di preventiva valutabilità da parte dell'individuo delle conseguenze penali della propria condotta», dall'altro le funzioni general-preventiva e rieducativa della pena. I giudici di legittimità circoscrivono il loro esame al caso in cui la condotta realizzata prima dell'entrata in vigore della legge sopravvenuta più severa sia già

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>quot;Cass., Sez. un., 19 luglio 2018, n. 40986, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di ZIRULIA, Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali). Come noto, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sorto in ordine a quale legge debba applicarsi nei reati a c.d. evento differito nell'ipotesi in cui, nel lasso di tempo che separa la realizzazione della condotta tipica dalla verificazione dell'evento lesivo, intervenga una disciplina più severa. Nel caso di specie veniva in rilievo un'ipotesi di omicidio stradale la cui condotta era stata integralmente posta in essere sotto il vigore della legge più favorevole, mentre l'evento si era verificato quando già era entrato in vigore l'art. 589 bis c.p. che ha elevato l'omicidio de quo a fattispecie autonoma di reato con conseguente inasprimento della risposta punitiva rispetto all'ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada ex art. 589, co. 2 c.p. Accanto ad un primo orientamento per il quale la condotta deve essere sanzionata con la pena prevista al momento in cui il reato si è consumato (c.d. criterio dell'evento); un secondo indirizzo, avallato dalle Sezioni Unite, ritiene che il tempus commissi delicti debba identificarsi con il momento della condotta, pur se precedente alla consumazione. Solo il criterio della condotta è invero in grado di «garantire la "calcolabilità" delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona».

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Le Sezioni Unite si discostano tuttavia dall'indirizzo maggioritario nella misura in cui ritengono che l'individuazione del tempo di commissione del reato non è una questione esterna rispetto all'art. 2 c.p.

sussumibile nella fattispecie incriminatrice previgente. È invero necessario scongiurare il rischio di una retroattività occulta della norma sopravvenuta sfavorevole «in quanto sganciata dal criterio della condotta». In altri termini, occorre evitare che l'agente venga punito in forza di una legge successiva più severa per un reato sostanzialmente commesso in precedenza<sup>16</sup>, con conseguente violazione dei principi di prevedibilità e colpevolezza.

Pertanto, a fronte di una modifica *in peius* del trattamento sanzionatorio previsto per un reato necessariamente abituale la nuova disciplina sopravvenuta potrà trovare applicazione solo laddove la condotta tenuta dal reo dopo la modifica normativa costituisca un «segmento autosufficiente», non potendo un singolo episodio «trascinare con sé e verso un trattamento punitivo più severo l'intera condotta abituale compiuta in precedenza»<sup>17</sup>.

In conclusione, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Grande Camera della Corte Edu, 27/10/2015, Rholena c. Repubblica Ceca nella quale si è affermata la necessità di una duplice verifica per escludere la violazione del divieto di irretroattività sfavorevole in caso di nuova incriminazione di un reato di durata. Nello specifico, occorre controllare che la condotta fosse già punibile secondo la normativa previgente rispetto alla riforma e poi verificare «se l'applicazione della norma abbia o meno determinato in concreto un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a quello che sarebbe stato applicabile sanzionando ciascuna porzione di condotta sulla base della disciplina vigente al momento in cui è stata realizzata».

La Cassazione ritiene che la Corte di appello non abbia considerato tali delicate questioni e pertanto ha annullato con rinvio la sentenza impugnata così da permettere al giudice di valutare se e in che limiti la condotta in concreto tenuta dall'imputato, commessa in parte anche prima della entrata in vigore della L. 172/2012, debba essere sottoposta alla più grave e sfavorevole disciplina con essa introdotta.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> In questo caso la *lex posterior* sarebbe invero applicata «senza essere saldamente ancorata al criterio della condotta».

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> AIMI, *Nuove precisazioni in merito al* tempus commissi delicti *nei reati necessariamente abituali*, in *Sist. pen.*, 2023, 7-8, 137 ss. evidenzia come con questa pronuncia la sesta Sezione inauguri un orientamento che si pone in contrasto con un precedente indirizzo della prima Sezione (Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20334, Caffo, relativa al delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale *ex* art. 9 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e ora *ex* art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

4. Osservazioni conclusive sulla unitarietà del reato abituale. La determinazione del tempus commissi delicti ai fini della individuazione della legge applicabile ex art. 2 c.p. è questione particolarmente delicata e da sempre dibattuta quando a venire in rilievo sono reati di durata (i.e. reati abituali e permanenti). Come accennato, il tema è già stato esaminato dalle Sezioni Unite Pittalà le quali hanno aderito all'indirizzo prevalente secondo il quale – ai fini della successione delle leggi penali modificative – il tempo del commesso reato coincide con la cessazione della permanenza e con la realizzazione dell'ultima condotta tipica.<sup>18</sup>.

All'indomani di tale pronuncia, accanto alle critiche di coloro che ritengono più corretto attribuire rilievo al momento perfezionativo della fattispecie incriminatrice da cui origina lo stato di permanenza o di abitualità del reato<sup>19</sup>, in dottrina si è evidenziata l'eccessiva sinteticità della motivazione della Corte da cui non si evince se la norma sfavorevole sopravvenuta (nella duplice veste che può assumere di nuova incriminazione o di trattamento sanzionatorio più severo) debba essere applicata esclusivamente alle condotte compiute dopo la sua entrata in vigore oppure anche a quelle precedenti<sup>20</sup>.

In questo quadro si inserisce la sentenza n. 28218/2023 con la quale la sesta Sezione della Corte di cassazione assume una posizione inedita<sup>21</sup>.

La Corte, invero, si pronuncia nel senso della applicabilità del *novum* legislativo *in peius* all'intera condotta abituale – aderendo così alla lettura estensiva solo laddove prima e dopo la modifica normativa sopravvenuta «il soggetto

Ferma restando la necessità che vengano integrati tutti gli elementi del fatto-reato nel vigore della legge più severa. Trattasi di una soluzione, in quanto contenuta in un *obiter dictum*, priva di rilevanza *ex* art. 618, co. 1 *bis* c.p.p.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Così, GAMBARDELLA, Tempus commissi delicti *e principio di irretroattività sfavorevole. Il caso dell'omicidio stradale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1, 65.

In questi termini, ZIRULIA, *Le Sezioni Unite sul* tempus commissi delicti *nei reati c.d. ad evento differito* (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali), cit. L'Autore prospetta due possibili letture dell' obiter dictum. Aderendo ad una interpretazione restrittiva il giudice dovrebbe commisurare la pena tenendo conto di due cornici edittali diverse. Di converso, secondo la lettura estensiva, se sotto la vigenza della norma *in peius* sono stati compiutamente realizzati tutti gli elementi del reato, allora l'intero fatto (compresa la parte realizzata prima della modifica peggiorativa) ricadrà nel suo ambito di applicazione. Nel senso della carenza di esaustività anche GIANNANGELI-GENONI, *La pronuncia delle Sezioni Unite in tema di reati a evento differito*, in www.giurisprudenzapenale.com, 29 novembre 2018, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Così AIMI, *Nuove precisazioni in merito al* tempus commissi delicti *nei reati necessariamente abituali*, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Per l'esame delle due possibili letture dell'*obiter dictum* delle Sezioni Unite "Pittalà" v. ZIRULIA, *Le Sezioni Unite sul* tempus commissi delicti *nei reati c.d. ad evento differito (con un* obiter dictum *sui reati permanenti e abituali)*, cit., 74.

compia segmenti di condotta abituale autosufficienti». In altri termini, la Corte si mostra favorevole ad applicare anche all'ipotesi di *ius superveniens* portatore di un trattamento sanzionatorio *in peius* quanto statuito con riguardo all'introduzione del reato di atti persecutori *ex* art. 612 *bis* c.p. per cui – ai fini della applicabilità della nuova incriminazione – è necessario che vengano realizzati, sotto la vigenza della nuova fattispecie incriminatrice, tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. e non solo, ad esempio, un'ultima condotta persecutoria preceduta da altre intervenute prima della novella legislativa che ha previsto il reato<sup>23</sup>.

Già in passato, tuttavia, si è osservato come sarebbe incompatibile con la struttura unitaria del reato abituale (nel caso di specie quello di cui all'art. 572 c.p.<sup>24</sup>) richiedere – anche nel periodo successivo all'introduzione della *lex gravior* sopravvenuta – il compimento di più condotte, in quanto ciò determinerebbe «una sorta di ingiustificata moltiplicazione di reati»<sup>25</sup>. In senso contrario si può evidenziare come la stessa dottrina che riconosce l'unitarietà del reato abituale ammette che, a certi effetti, lo stesso possa essere scisso ritenendo che «in

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cass., Sez. V, 25 settembre 2017, n. 54308, in *Dejure*. In senso contrario a questa estensione Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2021, n. 43559, cit., per la quale il principio affermato con riferimento al reato di atti persecutori «non trova applicazione rispetto al caso in cui la nuova legge abbia solo modificato la pena lasciando inalterata la rilevanza penale dei fatti, non ponendosi un problema di punibilità del fatto ma solo di conoscibilità delle conseguenze penali più afflittive da parte dell'agente al momento della commissione del fatto».

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sulla natura del reato di cui all'art. 572 c.p. vi è stato ampio dibattito in dottrina. Da un lato vi sono stati i sostenitori del reato permanente (MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi Antolisei*, Milano, 1965, vol. II, 246); dall'altro alcuni Autori hanno riconosciuto invece la natura di reato complesso (LEONE, *Del reato abituale, permanente, continuato*, cit., 157; PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, Napoli, 1964, 67). Oggi prevale tuttavia la tesi che qualifica la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. come reato abituale (*ex multis*, ALIMENA, *Dei delitti contro la persona*, in *Enc. dir. pen. it.*, vol. IX, n. 371, 758; COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. dir.*, Milano, 1975, vol. XXV, 233, 269; MAZZA, *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, vol. XIX, 6; PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, vol. VII, 525; CATULLO, *Diritto penale della famiglia*, Padova, 2012, 348 ss.; C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 207; GROSSO-PELISSERO-PETRINI-PISA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2023, 62). Per una ricostruzione del dibattito e delle critiche alle diverse teorie, SALEMME, *Il delitto di maltrattamenti in famiglia*, a cura di Fidelbo, *Diritto penale della famiglia*, Torino, 2021, 361-364.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Così BECCU, L'abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari, nota a Cass., sez. F, 13 agosto 2019, n. 36132, in Sist. pen., 2020, 7, 190.

alcuni casi, infatti, l'unità non esclude una considerazione "autonoma" dei singoli episodi o di gruppi di questi, e, quindi, pluralistica»<sup>26</sup>.

A ben guardare, peraltro, la "scissione" prospettata dalla Cassazione sarebbe solo "temporanea"<sup>27</sup>, in quanto funzionale ad individuare il tempus commissi delicti (nella sua accezione di tempus effecti poenalis)<sup>28</sup> e il conseguente trattamento sanzionatorio da applicare all'intero fatto di reato che quindi manterrebbe il suo carattere unitario<sup>20</sup>, e destinata ad operare a garanzia del soggetto agente scongiurando il prospettato rischio della sua sottoposizione al regime deteriore previsto dalla nuova legge penale a fronte del compimento, sotto la sua vigenza, di un solo atto della serie abituale, anche «penalmente neutro». Non vi è dubbio che la soluzione accolta dalla Cassazione soddisfi altresì l'esigenza di garantire la prevedibilità e calcolabilità da parte dell'agente delle conseguenze penali più gravi derivanti dalla reiterazione della condotta abituale, nonché l'affidamento dallo stesso riposto nel *quantum* sanzionatorio che gli potrebbe essere applicato. In presenza di una legge sopravvenuta sfavorevole il soggetto è invero posto nella condizione di scegliere se interrompere la condotta - così rispondendo del reato secondo quanto previsto dalla disciplina previgente più favorevole<sup>30</sup> – o realizzare nuovamente la serie minima indispensabile per integrare la fattispecie incriminatrice con conseguente sottoposizione ad un trattamento sanzionatorio più severo<sup>31</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Così PETRONE, *Reato abituale*, cit., 33.

Tale scissione diventerebbe definitiva laddove, a seguito della modifica normativa, le condotte maltrattanti venissero poste in essere dopo un lasso di tempo significativo tale da far propendere per l'autonomia dei fatti. In questo caso potrebbe prospettarsi una unificazione dei due segmenti autosufficienti con il vincolo della continuazione. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 24710, cit.

E'espressione è di MICHELETTI, *Il principio di irretroattività della legge penale: funzione, meccanica e rapporti con la colpevolezza*, in *www.discrimen.it*, 11 gennaio 2023, 24-26, per cui «un qualunque elemento della fattispecie giuridica, se produttivo di effetti giuridici nel tempo in cui si è consolidato, è in grado di fungere da spartiacque intertemporale».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Secondo la Cassazione, laddove il reato "si consumi" nuovamente dopo l'introduzione del *novum* legislativo si applicherà all'intero fatto la disciplina più sfavorevole sopravvenuta; al contrario, ove sotto la vigenza della nuova legge si realizzi «un segmento insignificante di "abitualità", un singolo episodio», l'unica porzione di condotta criminosa realmente tipica e quindi in grado di radicare il *tempus commissi delicti* è quella compiuta nel vigore della legge precedente più favorevole.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> È da precisare che, secondo la pronuncia in esame, la disciplina previgente più favorevole è destinata a trovare applicazione anche laddove dopo l'entrata in vigore della novella legislativa il soggetto agente ponga in essere un singolo episodio criminoso.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sul punto BECCU, *L'abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari, nota a Cass., sez. F, 13 agosto 2019, n. 36132*, cit., 190, osserva come «la calcolabilità delle conseguenze della propria condotta (e dunque la rimproverabilità soggettiva del fatto) è comunque assicurata dal legame con almeno

Si aggiunga come, pur non venendo in rilievo un'ipotesi di nuova incriminazione, ma di mera modifica legislativa *in peius* del trattamento sanzionatorio, quanto statuito di recente dalla Cassazione risulta, a parere di chi scrive, ragionevole anche sotto un altro aspetto: la sottoposizione ad un trattamento più gravoso in ragione del compimento di un singolo atto maltrattante, a fronte di un reato già perfezionato in precedenza, frustrerebbe il diritto – già sorto – ad essere giudicato applicando la norma pregressa più favorevole con conseguente violazione del divieto di retroattività che, lungi dall'essere un inutile doppione del principio di colpevolezza, si prefigge di scongiurare la riqualificazione in negativo di fatti già produttivi di effetti giuridici<sup>32</sup>.

Non è tuttavia da escludersi che tale soluzione, seppur condivisibile<sup>33</sup>, presti in futuro il fianco alla critica di quanti vi ravvisino un'incompatibilità con il principio di irretroattività nella misura in cui essa finisce per sanzionare più severamente condotte (quelle realizzate nel periodo antecedente alla novella legislativa) che – al momento della loro commissione – erano punite con una sanzione più lieve<sup>34</sup>.

Tale obiezione potrebbe essere superata valorizzando tuttavia la natura unitaria del reato abituale. Ferma restando la temporanea scissione della fattispecie, funzionale ad evitare una «retroattività occulta»<sup>35</sup> con conseguente rivalutazione

una condotta precedente (quantunque potenzialmente associata a sanzioni penali più lievi), purché posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge introduttiva di quella fattispecie di reato». Se pure tale affermazione risulti in linea di massima condivisibile, occorre osservare che – a parere di chi scrive – il problema non è tanto (o non solo) quello di assicurare la conoscibilità della legge sopravvenuta da parte dell'agente, quanto quello di evitare forme di rivalutazione *in peius* vietate a fronte di effetti già consolidatesi.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Così MICHELETTI, *Il principio di irretroattività della legge penale: funzione, meccanica e rapporti con la colpevolezza*, cit.; ID., *Le forme nel tempo nelle vicende modificative della legge penale*, in www.discrimen.it, 5 giugno 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> La soluzione di recente prospettata dalla Cassazione appare altresì coerente rispetto alla *ratio* garantista che deve dominare la materia *de qua* e alla natura di reato necessariamente abituale proprio della fattispecie di cui all'art. 572 c.p. la cui peculiarità, come osservato dalla Corte, sarebbe disconosciuta ove il trattamento più gravoso venisse applicato in ragione del compimento di un solo episodio criminoso che di per sé potrebbe anche essere penalmente irrilevante. A ben guardare, invero, la legge più grave sopravvenuta sarebbe coeva solo rispetto a quel nuovo episodio criminoso, mentre la parte più significativa del reato si sarebbe realizzata nel vigore della previgente normativa.

Trattasi di critica già sollevata con riferimento all'orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza, di cui si è dato atto nel presente commento, per il quale rispetto ai reati abituali in caso di successione di leggi nel tempo, ai fini della individuazione della legge applicabile, occorre fare riferimento al momento in cui la condotta si esaurisce.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> La definisce così Cadoppi, *Il principio di irretroattività*, in *Introduzione al sistema penale*, Torino, 2000, vol. I, 193 ss.

in peius di un effetto giuridico già consolidatosi<sup>36</sup>, una volta integrata nuovamente la c.d. serie minima e quindi prodottosi l'effetto giuridico "più grave" disciplinato dalla novella legislativa, questo sposterebbe in avanti il *tempus commissi delicti*: di talché, il *novum* legislativo troverebbe applicazione all'intero fatto di reato rispetto al quale – in ragione della sua unitarietà – sarebbe "la legge del tempo". Il problema diventerebbe semmai quello di garantire un trattamento sanzionatorio proporzionato al disvalore complessivo del fatto commesso. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la ragionevolezza della risposta punitiva potrebbe essere assicurata attribuendo al giudice il compito di tenere in considerazione, nella commisurazione in concreto della pena, che il primo segmento autosufficiente si è realizzato nel vigore della legge più favorevole<sup>37</sup>. Sul punto, è da osservarsi come l'alternativa sarebbe quella di applicare trattamenti sanzionatori differenziati per i due segmenti di condotta autosufficienti, infrangendo quindi l'unitarietà del reato abituale.

Tale seconda ipotesi, pur potendo apparire a prima vista coerente con il principio di irretroattività sfavorevole, sarebbe tuttavia insoddisfacente: ai fini della determinazione del *tempus commissi delicti* invero l'interprete dovrebbe considerare quale spartiacque l'entrata in vigore della norma più sfavorevole<sup>38</sup> dando vita ad un «aberrante *mixtum compositum*» con conseguenze non necessariamente favorevoli per il reo.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Come osserva la Corte nella pronuncia in esame gli artt. 25, co. 2, e 27 Cost., impongono «di far prevalere il diritto dei soggetti agenti all'applicazione del trattamento giuridico più favorevole già conseguito, il quale non può essere soppiantato da una legge posteriore, se sganciata dalla condotta, nenmeno se conosciuta dall'agente».

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Questo "correttivo" era già stato suggerito in passato (v. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 348) nell'ambito di quell'indirizzo che per i reati abituali ravvisa il *tempus commissi delicti* nell'ultima condotta che protrae la situazione antigiuridica. In tal modo potrebbe evitarsi, sempre in un'ottica di *favor rei*, che il trattamento sanzionatorio comminato risulti più gravoso rispetto a quello applicabile sanzionando ciascuna porzione di condotta sulla base della disciplina vigente al momento in cui è stata realizzata

<sup>\*\*</sup> Così, ZIRULIA, Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali), cit.

Si esprime in questi termini BECCU, *L'abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari,* nota a Cass., sez. F, 13 agosto 2019, n. 36132, cit., 190, con riferimento all'ipotesi di applicazione congiunta della legge più favorevole e della legge sopravvenuta nel caso in cui, dopo l'inasprimento della sanzione, siano attuate più condotte consumative di un reato già perfezionato.

La recente sentenza della Cassazione oggetto del presente commento si inserisce pertanto, con profili di novità destinati ad alimentare ulteriori dubbi interpretativi, in un dibattito che risulta non ancora sopito e rispetto al quale non sembra potersi escludere un futuro intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

CARLOTTA VERUCCI

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> La Cassazione giunge ad una soluzione di compromesso tra le tesi che ad oggi si contendono il campo: invero da un lato – a differenza dell'orientamento per cui rileva il primo atto con cui si porta a compimento la serie minima – preserva l'unitarietà del reato abituale e dall'altro opera in senso più favorevole e garantista per il reo rispetto alla teoria dell'ultima condotta tipica.